

CONSORZIO DEL CHIESE

DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS)

Tel.: 030/9637145 – Fax: 030/9637012

Codice Fiscale: 94004530179

www.chiesesecondogrado.com - e-mail info@chiesesecondogrado.it

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

(legge 6 novembre 2012, n. 190)

Approvato con deliberazione del Presidente n° 2/22 del 30/04/2022

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione**
(Emanuele Bignotti)

Sommario

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022

Introduzione.....	4
1. Il quadro normativo.....	4
2. L’aggiornamento del Piano Anticorruzione	5
3. L’organizzazione.....	7
4. Soggetti coinvolti	7
5. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione e mappatura dei processi.....	8
6. Processo di gestione del rischio.....	12
7. Trattamento del rischio e individuazione delle misure per neutralizzarlo.....	18
7.1. Le misure di prevenzione di carattere generale	18
7.1.1. Trasparenza	18
7.1.2. Codice di Comportamento	19
7.1.3. Rotazione del personale.....	19
7.1.4. Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	19
7.1.5. Cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi.....	20
7.1.6. Informazione e formazione del personale.....	20
7.1.7. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	23
7.1.8. Redazione e motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi.....	26
7.1.9 Il divieto di pantouflage.....	27
7.1.10 Ulteriori misure	27
7.2. Misure di prevenzione specifiche.....	28
8. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.....	28
Sezione Trasparenza.....	29
1. Premessa.....	29
2. La trasparenza.....	30
2.1. Diritto alla conoscibilità e accesso civico	31
2.2. Diritto alla conoscibilità: accesso generalizzato.....	32
2.3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	32
3. Il Responsabile della trasparenza.....	33
4. L’ANAC.....	34
5. Amministrazione trasparente	34
6. Coordinamento con altri strumenti di programmazione.....	35
7. Le linee guida e criteri.....	35
1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione.....	37
1.1. Obiettivi della trasparenza.....	37
1.2. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione	38
2. Le iniziative di comunicazione della trasparenza.....	38
2.1. Il sito web.....	38
2.2. La posta elettronica	38
2.3. L’albo on line	39
2.4. La semplificazione del linguaggio.....	39
2.5. Ascolto degli stakeholders.....	39

3. L'organizzazione per l'attuazione della trasparenza	40
3.1. Organizzazione del lavoro	41
3.2. Tempestività di aggiornamento	42

Introduzione

I Consorzi di Bonifica pur essendo definiti dalla legge (arg. ex artt. 862 c. 4 c.c. e 59 c. 1 del R.D. 13/02/1933 n. 215) persone giuridiche pubbliche, NON rientrano nella nozione di pubblica amministrazione, alla stregua della chiara definizione consegnata al Prot. di Intesa Stato/Regioni per l'attuazione dell'art. 27 L. 31/2008 siglato in data 18/09/2008. I Consorzi di Bonifica vengono qualificati come "...persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati".

Essi quindi sono enti pubblici economici "sui generis" la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà configurandosi come espressione di autonomia di interessi settoriali oltreché localizzati.

Peraltro i Consorzi di Bonifica si configurano come enti operanti in regime di autonomia funzionale. Essi sono inquadrati tra le strutture associative che sulla base del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 c.4 Cost., partecipano allo svolgimento delle attività di interesse generale, con preferenza rispetto agli enti pubblici territoriali, nell'ambito delle leggi statali e regionali che disciplinano il settore (ambiente e territorio) in modo concorrente.

Gli Enti consortili di bonifica poiché non gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, non sono ricompresi nell'elenco degli enti tenuti all'osservanza delle norme sulla Tesoreria Unica e di conseguenza i loro bilanci e conti consuntivi non sono sottoposti al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti.

Le entrate dei Consorzi, enti di autogoverno dei proprietari degli immobili interessati dall'attività svolta, si identificano di regola con i contributi imposti ai consorziati, tra i quali vengono ripartite le spese. Essi utilizzano finanziamenti pubblici a carico del bilancio dello Stato o più frequentemente della Regione solo nel caso in cui la Regione o lo Stato affidano loro in concessione l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica da intestare al Demanio dell'ente concedente. Si tratta, quindi, di finanziamenti destinati ad interventi pubblici da realizzarsi da parte dei Consorzi quali delegati dallo Stato o dalla Regione. Le somme sono quindi correlate alle spese necessarie per eseguire le opere e non rientrano nella disponibilità dei Consorzi; sono soggette a vincoli di destinazione e contabilità separata, erogate in relazione agli stati di avanzamento dei lavori sotto il controllo dell'Amministrazione concedente ed ovviamente rendicontate.

Per questi motivi sembrava, in un primo momento, che i Consorzi fossero esclusi dall'obbligo di Anticorruzione (L. 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs 33/2013), ma l'approvazione della norma ex art.

24 bis D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 ha esteso, almeno in parte, l'ambito di applicazione della normativa sulla pubblicità e trasparenza anche ai Consorzi di Bonifica.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», includendo tra gli altri, anche gli enti Pubblici Economici

1. Il quadro normativo

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto nell'ordinamento nazionale le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione”.

Tale norma, cui sono seguiti numerosi provvedimenti attuativi ed integrativi, prende il nome anche di “Legge Anticorruzione”.

Tale Legge, all'art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 32 e 33, ha, altresì, enunciato obblighi in materia di trasparenza che sono stati poi attuati con l'approvazione del D.Lgs. n. 33/2013 (anche detto “Decreto Trasparenza”) che ha rafforzato il concetto della trasparenza allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche valorizzando il controllo dei cittadini.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” è, poi, intervenuto per riordinare e semplificare il quadro degli obblighi in materia di trasparenza rafforzando il concetto di unificazione degli adempimenti in un unico documento, il Piano per la prevenzione della corruzione, con la previsione di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Tale Decreto ha delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso e più ampio.

Prima di tutto è stato inserito l'art. 2 – bis nel D.lgs. n. 33/2013 rubricato “Ambito soggettivo” nel quale si sancisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova applicazione, in quanto compatibile, agli Enti Pubblici Economici; in secondo luogo è stata modificata la Legge Anticorruzione prevedendo che il Piano nazionale anticorruzione costituisca atto di indirizzo “per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (quindi anche per gli Enti Pubblici Economici) ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

D'altronde l'introduzione dell'art. 24-bis modificativo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 da parte della Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, aveva esteso l'applicazione della normativa sulla trasparenza agli enti di diritto pubblico non territoriali, e quindi anche ai Consorzi di Bonifica, stabilendo a carico di quest'ultimi gli oneri previsti dal Decreto Trasparenza.

Quanto sopra è stato riaffermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dapprima con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e ora con le nuove linee guida, di cui alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, ove è ribadito che gli Enti pubblici economici sono tenuti a:

- 1) adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dall'art. 1, comma 2-bis, della Legge Anticorruzione;
- 2) nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche Responsabile della trasparenza;
- 3) adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto n. 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
- 4) assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- 5) assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

2. L'aggiornamento del Piano Anticorruzione

Il PTPC viene aggiornato, nel caso di necessità di modifiche e/o integrazioni, o confermato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012.

Nel proporre l'aggiornamento annuale del Piano, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si tiene conto dei seguenti fattori:

- le eventuali modifiche della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del codice penale, segnatamente dei delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- le eventuali modifiche delle finalità istituzionali del Consorzio;

- l'emersione di fattori di rischio non considerati nella predisposizione del presente Piano, o non sufficientemente considerati, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal personale Consortile o esterno;
- le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute in questo Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica che le azioni preventive indicate nel presente documento siano state attuate.

I Responsabili di Settore propongono annualmente al Direttore le attività e i procedimenti da sottoporre al controllo di gestione, in relazione alle attività individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione. La proposta va resa entro il mese di dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Conformemente alle prescrizioni dettate dalla legge n. 190/2012 e s.m.e i., recante le disposizioni *per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, il consorzio ha provveduto ad adottare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31 gennaio 2019 il precedente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 si provvede ad assumere il presente Piano che recepisce indirizzi e prescrizioni dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 e dalle Linee guida approvate dall'A.N.A.C. con determinazione n. 1134 del 08/11/2017).

Nella predisposizione del presente Piano sono stati coinvolti tutti i settori del Consorzio e gli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo al fine di attuare un adeguato coinvolgimento dei medesimi nell'individuazione degli obiettivi e delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione. A tal fine sono stati indetti appositi audit interni aventi ad oggetto dette tematiche.

Con Atto deliberativo del 13 novembre 2019 n. 1064, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019, documento al quale devono riferirsi tutti i soggetti interessati agli adempimenti in normativa. L'allegato 1 del documento inoltre riporta le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", dalle quali è stato preso spunto per redigere il presente documento, che viene pertanto adeguato recependo le nuove indicazioni introdotte, per quanto compatibili con le peculiarità organizzative e funzionali dell'Ente.

La metodologia di mappatura e valutazione del rischio prevista all'allegato 1 del PNA 2019 risulta particolarmente impegnativa, pertanto la sua applicazione non potrà che essere graduale,

Va precisato che il Consorzio, vista la propria struttura che non è sicuramente paragonabile a quella di una Amministrazione Pubblica, deve pertanto attenersi ad un approccio generale alle disposizioni in esame; le proprie ridotte dimensioni organizzative non permettono immediatamente una autoanalisi organizzativa ottimale. E' quindi necessario prevedere un costante e progressivo adeguamento alle disposizioni, procedendo con una più puntuale mappatura dei processi da eseguirsi nel corso di tutto il triennio 2021 –2023.

Questo Consorzio ha interesse ad orientare l'attività di prevenzione della corruzione verso specifici comportamenti che da un lato non siano produttivi di adempimenti inutili e non compatibili con la propria natura di ente pubblico economico, dall'altro producano comportamenti personalizzati da affinare in base all'esperienza.

Il presente documento, individua le strategie dell'amministrazione finalizzate a prevenire i comportamenti corrotti e le relative modalità per verificare l'efficacia delle azioni intraprese.

Il presente documento viene pubblicato sul sito internet e chiunque può formulare osservazioni e proporre integrazioni scrivendo a chiesesecondograde@pec.it

3. L'organizzazione.

La struttura operativa del Consorzio è così semplicemente definita:

- Impiegato tecnico Ing. Luca Mondinelli.

La responsabilità del Consorzio è affidata al Segretario Emanuele Bignotti coadiuvato dai responsabili di settore del Consorzio di Bonifica Chiese oltre che dall'Ing. Mondinelli, unico dipendente del Consorzio alla data di redazione del presente documento.

4. Soggetti coinvolti

L'A.N.AC. nel P.N.A. 2016 ha ribadito che l'attività di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle (eventualmente) adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 ("modello 231"), non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o all'ente (art. 1, 8° co., l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, 1° co., lett. g), d.lgs. 97/2016), sia perché la sua predisposizione presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di apprendere quali profili di rischio siano coinvolti, sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Pertanto, al fine di prevenire ogni forma di illecito e/o di abuso del potere amministrativo, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, con propria delibera del n.

1/15 in data 29 gennaio 2015, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n° 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Consorzio il Segretario Emanuele Bignotti.

Il D.Lgs.14/3/2013, n.33 ha imposto nuovi standard di pubblicità e trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la trasparenza costituisce una misura preventiva di carattere generale, valida in ogni ambito di attività dell'amministrazione.

Al fine di incrementare la trasparenza delle attività consortili, con deliberazione n. 1/15 del 29/01/2015, è stato nominato il responsabile della trasparenza (RT) nella persona del Dott. Corrado Bettati, Capo Settore amministrativo del Consorzio Chiese che, come indicato ai paragrafi precedenti, coadiuva il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado nell'attività di cui al presente piano.

Viste le modifiche legislative introdotte dal d.lgs. 97/2016, aventi ad oggetto la figura e il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che prevedono, da un lato, l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. RPCT), e, dall'altro, il rafforzamento del ruolo del suddetto Responsabile attraverso il riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, il Consorzio, con delibera del Presidente n. 1/17 del 18/12/2017 si è adeguato alla nuova normativa integrando i compiti del RPC, Direttore Emanuele Bignotti, con attribuzione altresì dei compiti di Responsabile della trasparenza, e conferendo al Dott. Bettati Corrado Capo Settore Amministrativo del Consorzio Chiese l'incarico di responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del comma 1 art. 10 del D.lgs 33/2013 nonché di RASA responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Per del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado sono diverse le figure che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione:

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio e i relativi compiti e funzioni sono i seguenti:

Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del consorzio, svolge importanti funzioni:

- ✓ Promuove lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio; Definisce degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono un contenuto necessario del PTPCT;
- ✓ Crea le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia dell'RPCT e gli assicura un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate allo svolgimento delle sue funzioni;

- ✓ Promuove la cultura della valutazione del rischio, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica, che coinvolgano l'intero personale;
- ✓ Adotta, su proposta dell'RPCT, il PTPCT e dei relativi aggiornamenti annuali;
- ✓ Riceve la relazione annuale dell'RPCT che dà conto dell'attività svolta.

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza: il principale obiettivo ad esso assegnato è la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione al fine di contenere i fenomeni di cattiva amministrazione. Conseguentemente gli sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo connessi a tale obiettivo.

- ✓ In materia di prevenzione della corruzione: sostiene e guida il processo di formazione del PTPCT e ne verifica il funzionamento e l'attuazione (art 1, co. 8, l. 190/2012).
- ✓ Annualmente sottopone all'organo di indirizzo una proposta di Piano per l'adozione e rende noti i risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto dell'attuazione delle misure di prevenzione tramite una apposita relazione (art. 1, co. 14, l. 190/2012).
- ✓ In materia di trasparenza: programma le attività atte a garantire la corretta attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza, come definite nell'apposita sezione del Piano dedicata alla trasparenza, e monitora sull'effettiva pubblicazione dei dati e sulla qualità degli stessi, effettuando – qualora ne ricorrano i presupposti – le segnalazioni di cui all'art 43 d.lgs. 33/2013.
- ✓ È destinatario delle istanze di accesso civico semplice (art. 5 co 1 e co 3 d.lgs. 33/2013) e riceve le richieste di riesame in caso di diniego o mancata risposta alle istanze di accesso civico generalizzato (art. 5 co 2 e co 7 del d.lgs. 33/2013).
- ✓ In materia di whistleblowing: riceve e prende in carico le segnalazioni e pone in essere gli atti necessari per una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
- ✓ In materia di imparzialità soggettiva del funzionario: vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013).

Dipendente: il dipendente, in collaborazione con i colleghi del Consorzio Chiese collabora con l'RPCT e partecipa al processo di gestione del rischio e all'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e nel Codice Etico; in particolare tutti sono chiamati a:

- ✓ Osservare le misure di prevenzione della corruzione previste nel presente Piano e relativi aggiornamenti nonché nel Codice Etico vigente, nella Procedura per la segnalazione di illeciti e di irregolarità e nello Statuto ed hanno il dovere di prestare la propria attività nella gestione e nell'attuazione dell'intero processo di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ✓ Segnalare al proprio superiore ogni eventuale situazione di conflitto di interesse in cui dovesse trovarsi in relazione ad atti e procedimenti d'ufficio;
- ✓ Assicurare l'adempimento degli obblighi vigenti in materia di trasparenza provvedendo alle attività di reperimento dati, elaborazione dati e aggiornamento dei medesimi, comunicazione e

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente -Sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;

- ✓ Assicurare l'attuazione del diritto di accesso nelle sue diverse tipologie osservando le norme di legge, fermo restando i limiti e le ipotesi di esclusioni e differimento previste dalla legge.

L'inosservanza delle misure di prevenzione e la mancata collaborazione nelle attività di prevenzione corruzione e trasparenza rilevano quali illeciti disciplinari come previsto nel presente Piano e nel Codice Etico del Consorzio.

Stakeholder: in fase di elaborazione del Piano è pubblicato sul sito istituzionale un avviso di consultazione finalizzato alla raccolta di proposte e osservazioni da parte degli stakeholder.

R.A.S.A.: il Responsabile delle dell'Anagrafe per le Stazioni Appaltanti, nominato da ciascuna stazione appaltante, cura l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.), istituita ai sensi dell'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012. Il Responsabile per l'Anagrafe Unica è il Dott. Corrado Bettati Capo Area Amministrativa.

DPO: con delibera del Consiglio n. 1/2020 del 24/06/2020 l'Associazione Professionale Hunext Consulting è stata nominata quale DPO.

5. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione e mappatura dei processi.

Per "*Aree a rischio di corruzione*" si intendono gruppi di processi amministrativi omogenei che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti a rischio corruzione. L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

In questa elaborazione del P.T.P.C., da integrare nel corso dell'anno, sono state prese in considerazione le aree di rischio obbligatorie previste dalla L. 190/12 all'art. 1, comma 16 a cui sono state aggiunte delle aree tipiche dell'attività consortile.

L'individuazione delle aree a rischio è stata condotta sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la partecipazione e il coinvolgimento dei Capi Settore che hanno messo in luce, attraverso un processo di confronto e di consultazione, le attività che necessitano di essere maggiormente presidiate in quanto più sensibili alla corruzione.

Le attività a rischio di corruzione attengono ai procedimenti relativi a:

- a) Conferimento di incarichi (Settore Tecnico e Amministrativo);
- b) Contratti pubblici (Settore Tecnico e Amministrativo);

- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (Settore Tecnico ed Amministrativo);
- d) accertamenti e verifiche dell'evasione contributiva (Settore Amministrativo);
- e) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (Settore Amministrativo);
- f) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Settore Amministrativo e Tecnico).

Nella valutazione del rischio si ritiene che il personale del Consorzio possa, in astratto, commettere i seguenti reati:

- articolo 316-ter C.P. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- articolo 317 C.P. - concussione
- articolo 318 C.P. - corruzione per l'esercizio della funzione
- articolo 319 C.P. e 319-bis C.P. - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- articolo 319-ter C.P. - corruzione in atti giudiziari
- articolo 319-quater C.P. - induzione indebita a dare o promettere utilità
- articolo 320 C.P. - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- articolo 322 C.P. - istigazione alla corruzione
- articolo 322-bis C.P. - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- articolo 323 C.P. - abuso d'ufficio
- articolo 326 C.P. - rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- articolo 328 C.P. - rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- articolo 353 C.P. - turbata libertà degli incanti
- articolo 361 C.P. - omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
- articolo 362 C.P. - omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio.

Non si può, inoltre, escludere che il Consorzio di bonifica e/o il suo personale, possa essere vittima dei seguenti reati:

- articolo 322 C.P. - istigazione alla corruzione
- articolo 353 C.P. - turbata libertà degli incanti
- articolo 353-bis C.P. - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- articolo 354 C.P. - astensione dagli incanti

In caso di commissione da parte del personale del Consorzio di uno dei reati sopra indicati, la reputazione del Consorzio verrebbe gravemente menomata.

Inoltre, anche laddove non siano ravvisabili illeciti penali, ogniqualvolta il potere amministrativo non sia stato esercitato in maniera corretta e/o l'esercizio del potere non sia stato adeguatamente motivato, si induce il sospetto che l'utilizzo delle risorse del consorzio non sia stato né efficiente né ottimale.

6. Processo di gestione del rischio.

Il procedimento di analisi e valutazione dei rischi corruzione si articola nelle seguenti fasi;

1) **Analisi del contesto:** La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

- Analisi del contesto esterno: questa analisi ha l'obiettivo di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Dalla analisi effettuata è emerso che il Consorzio opera in un contesto socio territoriale ove le dinamiche corruttive sono presenti, come indicato nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" dell'anno 2015, pubblicata sul portale istituzionale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, nonché la "Relazione 21 del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia" del 2° semestre 2016. Tali dinamiche sono arginate grazie alla stretta osservanza della legge nell'esercizio delle attività istituzionali e nella gestione dei relativi procedimenti, grazie alle regole interne funzionali, operative ed organizzative ispirate alla separazione delle attività istruttorie, di autorizzazione e di controllo e al sistema dei controlli successivi .

- Analisi del contesto interno: tale analisi riguarda agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'obiettivo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi a rischio elencati all'art. 5 del presente Piano ha evidenziato nella gestione dei relativi procedimenti una esposizione bassa ai rischi corruttivi dovuta all'osservanza delle regole interne di organizzazione e gestione, alla sottoposizione delle fasi dei procedimenti a vari controlli successivi e ad opera di soggetti diversi, alla programmazione ed alla previsione delle attività istituzionali nonché alle ridotte dimensioni dell'Ente e semplicità della struttura organizzativa.

Nell'identificazione e valutazione delle attività a rischio si è tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'ente e della tipicità delle attività istituzionali poste in essere. L'osservanza della legge e delle regole interne dell'ente ha consentito una buona gestione del rischio nei relativi procedimenti. Significativa, ai fini della valutazione del rischio, è, alla data di adozione del presente Piano, l'inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di reati – commessi all'interno dell'Ente - contro la Pubblica Amministrazione ovvero di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e/o danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

Rilevate le variabili suddette, è stata effettuata la valutazione e la ponderazione dei rischi emersi, considerando la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione e l'**impatto economico** sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, conseguenze legali, reazione e credibilità istituzionale, ecc., per poi addivenire al trattamento dei rischi stessi mediante l'individuazione delle misure di prevenzione e/o mitigazione ritenute più idonee, anche in considerazione dei livelli di efficacia dei controlli preventivi/successivi, gestionali ed interni, dei livelli di vincolatività e di trasparenza/tracciabilità dei procedimenti posti in essere.

1) Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

2) Valutazione del rischio

Per quantificare con un valore numerico il rischio corruttivo relativo alle singole aree/procedimenti individuati, è stato utilizzato un metodo di calcolo basato sulla Tabella di valutazione del rischio di seguito riportata:

Indici di valutazione della **PROBABILITÀ**

Valore medio delle probabilità

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del Consorzio? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure coinvolge l'organo di indirizzo politico?

Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi del Consorzio = 1

Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi del Consorzio, ma su delibera di indirizzo del Consiglio o Presidente = 3

Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale può essere preso dal Consiglio di Amministrazione = 5

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: controllo esterno sul processo / fattori di deterrenza rispetto al rischio corruttivo

C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)

Si = 1

Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti: 3

No= 5

Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5

Si, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo

Soggetti coinvolti nel procedimento:

Un istruttore = 1

Fino a 5 funzionari e responsabile del procedimento = 3

Oltre 5 funzionari, il responsabile del procedimento e Organi di indirizzo politico-amministrativo = 5

Criterio 2: impatto economico

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, vi sarebbero conseguenze economiche per l'Ente?

No, le conseguenze sarebbero solo amministrative = 1

Si, ma le conseguenze sarebbero relative ed eventualmente limitate ai costi di difesa legale = 2

Si, ma con minimi impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 3

Si con discreti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 4

Si con rilevanti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale = 5

Criterio 3: impatto reputazionale/immagine

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione del

solo funzionario istruttore: 2

degli uffici coinvolti nel procedimento nel suo complesso: 3

degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi apicali: 4

degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi/politici apicali: 5

Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente? Nessuna conseguenza: 0

Vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 1

Vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2

Vi sarebbero problematiche operative anche a livello di organo politico amministrativo, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc.) = 3

Vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento, nuove elezioni ecc.): 5

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

3) Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Proprio con riguardo alla valutazione del rischio, il PNA 2019 ha proposto una nuova metodologia che utilizza un approccio qualitativo in luogo dell'approccio quantitativo del PNA 2013.

Si è pertanto provveduto a traslare, in questa prima applicazione, i risultati della predetta valutazione in un giudizio sintetico, in grado di evidenziare immediatamente il grado di rischio.

In base ai risultati emersi sono state individuate 4 categorie di rischio :

- rischio trascurabile (valore fino a 9)

- rischio basso (valore superiore a 9 ed inferiore a 12)
- rischio medio (valore fra 12 e 13)
- rischio alto (valore superiore a 13)

Una volta effettuata la “ponderazione del rischio”, la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi, attraverso l’introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto; azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dal Consorzio.

Nell’**Allegato A “Mappatura dei processi”** al presente Piano, per ogni area di attività sensibile sono indicati i settori coinvolti, gli eventi rischiosi individuati e la relativa ponderazione del rischio da trascurabile a alto, nonché sinteticamente le misure adottate di carattere specifico che si aggiungono a quelle di carattere generale.

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.

L’attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure consiste in un incontro annuale fra il Responsabile anticorruzione ed altro personale del Consorzio, con contestuale monitoraggio su alcune misure, su casi scelti a campione.

Il monitoraggio prevede anche la valutazione ed il controllo di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo il modello di “segnalazione whistle blower”.

7. Trattamento del rischio e individuazione delle misure per neutralizzarlo.

Una volta conclusasi la fase di mappatura dei procedimenti a maggior rischio corruttivo, è necessario identificare idonee misure che opportunamente adottate, neutralizzino, o riducano il rischio. In considerazione dei risultati emersi nella fase di valutazione dei rischi, della tipicità dell'azione amministrativa consortile, (comunque soggetta a numerosi controlli da parte della Regione Lombardia e degli enti preposti alla validazione dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti), il Consorzio intende adottare misure di prevenzione di carattere generale, indicate anche dal P.N.A., e misure di prevenzione specifica.

7.1. Le misure di prevenzione di carattere generale

Le misure **generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e incidono sul sistema complessivo della prevenzione. Con riferimento alle misure obbligatorie prescritte dalla legge ogni area operativa del Consorzio osserva la disciplina prevista dalla legge comunitaria, nazionale e regionale in tutte le attività poste in essere; la disciplina dettata dalla legge (comunitaria e nazionale), dal D.lgs 50/2016 (codice contratti pubblici) e delle relative Linee Guida ANAC; la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; la disciplina che regola il procedimento amministrativo e i principi costituzionali posti a presidio dell'esercizio dell'azione amministrativa in tutte le attività poste in essere e la disciplina prevista dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

7.1.1. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Consorzio, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Apposita sezione del presente Piano è dedicata alla Trasparenza.

7.1.2. Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento viene introdotto nell'ordinamento italiano dal DPR n. 62/2013 attuativo dell'art. 54 del T.U. del pubblico impiego n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Si tratta di un documento che prevede l'insieme dei principi fondamentali di comportamento dell' "Ente" e dei propri dirigenti e dipendenti nell'esercizio di tutte le attività con la funzione di promuovere o vietare determinati comportamenti al fine di impedire la realizzazione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Pur NON essendo obbligatorio per i Consorzi, in quanto si riferisce esclusivamente alle P.A., il documento, trattandosi di regole comportamentali facilmente riconducibili ai dipendenti dei Consorzi, è ritenuto strumento necessario al fine di limitare la responsabilità dei Dirigenti e degli Amministratori per il comportamento dei propri dipendenti.

Al riguardo va ricordato che ANBI, con circolare n. 11/2015, ha invitato i Consorzi di Bonifica a provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti dalla normativa sull'anticorruzione ed ha altresì suggerito di adottare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Infatti, pur essendo la sfera di applicabilità del predetto DPR 62/2013 delimitata dall'art. 1 comma 2, in quanto nei Consorzi la disciplina dei rapporti di lavoro è privatistica ed esula da quella propria del pubblico impiego, ANBI ha suggerito ai Consorzi di adeguarsi alla normativa sia perché si tratta di regole comportamentali che non dovrebbero incidere sulla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro ma in particolare a seguito del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2015 che ha ricompreso i consorzi tra i destinatari di tale adempimento.

Il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado adotta il Codice di Comportamento dei dipendenti predisposto dal Consorzio di Bonifica Chiese in virtù della collaborazione vigente fra i due Consorzi e dell'utilizzo dei medesimi dispositivi ed attrezzature d'ufficio.

7.1.3. Rotazione del personale

Allo stato attuale le dimensioni dell'ente, l'organizzazione interna ed il numero limitatissimo di risorse specializzate non sostituibili in organico, non permettono una rotazione degli incarichi.

7.1.4. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

La disciplina del rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di carattere privatistico, applicandosi il CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per i dipendenti con

qualifica di operaio, impiegato e quadro ed il CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di dirigente.

7.1.5. Conflitto di interessi.

Il perseguimento della buona amministrazione e la tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità, richiedono una tutela anticipata anche rispetto alla individuazione e alla gestione del conflitto di interessi, sia esso reale o meramente potenziale.

Il conflitto di interessi si configura laddove *“la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria”* (in tal senso ANAC nel PNA 2019).

Una nozione ampia di conflitto di interessi, che comprende una molteplicità di situazioni non tipizzate e che coinvolge una pluralità di soggetti, di seguito indicati.

Il dipendente ha un obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse ed è tenuto a segnalare tempestivamente al superiore gerarchico le situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi. Ogni qual volta il dipendente ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, comprese le situazioni del c.d. conflitto di interessi potenziale (ovvero situazioni non tipizzate, in grado di interferire con l’imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni) ha il dovere di segnalarlo al superiore gerarchico che valuta la sussistenza del conflitto nel caso concreto, valutando se la causa di astensione sia tale da ledere i doveri di imparzialità, indipendenza e integrità dell’agire dell’ente nonché sia in grado di causare un pregiudizio all’ente.

Accertata la situazione di conflitto, l’astensione riguarda tutti gli atti di competenza.

Qualora il dipendente venga individuato quale **responsabile unico del procedimento (RUP)** negli affidamenti di lavori/servizi/forniture è tenuto a comunicare al Direttore Generale la presenza di eventuali situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali.

Il conflitto di interessi nell’affidamento degli incarichi. Per quanto riguarda gli affidamenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni, devono essere condotte preliminarmente le dovute verifiche in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ai consulenti acquisendo a tal fine le **dichiarazioni** sostitutive contenenti le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e dalla l. 190/2012.

Nella dichiarazione rilasciata vi è anche un espresso obbligo a comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale.

Il conflitto di interessi nei contratti pubblici. Particolare attenzione è prestata al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici che, ai sensi dall’art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016, ricorre quando il

personale che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne in qualsiasi modo il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione.

Il personale che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di darne immediata dichiarazione, comunicazione e di astensione. Sono previsti specifici obblighi di preventiva dichiarazione:

- per il **presidente e i membri delle commissioni di gara**: all'atto di nomina e scaduti i termini per la presentazione delle offerte, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR 445/200, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e si impegnano a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale sopraggiungere di situazioni di conflitto di interessi in momento successivo all'assunzione dell'incarico;

7.1.6. Inconferibilità incompatibilità .

Per **inconferibilità** si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, co.2 lett. g), d.lgs. 39/2013).

L'incompatibilità consiste nell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, co.2 lett. h), d.lgs. 39/2013).

Si provvede ad acquisire le seguenti dichiarazioni:

- Dagli **Amministratori**, tempestivamente e preventivamente **all'atto della nomina**, la dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Le medesime dichiarazioni vengono presentate **annualmente** dagli Amministratori in carica, fermo restando l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni onde consentire al R.P.C.T. di dar corso alle procedure di contestazione e segnalazione previste dal d.lgs. 39/2013;

- Dai **Revisori dei conti**, tempestivamente e preventivamente **all'atto della nomina**, la dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

- Dai titolari di **incarichi Dirigenziali**, tempestivamente e preventivamente **all'atto di conferimento dell'incarico e annualmente** nel corso del rapporto, la dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 fermo restando l'obbligo in capo ai medesimi soggetti di comunicare tempestivamente l'insorgenza di tali situazioni onde consentire al R.P.C.T. di dar corso alle procedure di contestazione e segnalazione previste dal d.lgs. 39/2013.

Le dichiarazioni, rese utilizzando la modulistica opportunamente predisposta, vengono acquisite, conservate agli atti dell'ufficio competente e pubblicate nell'opportuna sezione di Amministrazione trasparente.

7.1.7. Informazione e formazione del personale.

L'informazione e la formazione del personale ha lo scopo di raggiungere sistematicamente ed in modo continuo i propri dipendenti al fine di:

- responsabilizzare il personale dipendente e i soggetti che interagiscono con il Consorzio sui temi della trasparenza e della legalità;
- ottimizzare i procedimenti amministrativi per una continua crescita del grado di soddisfazione per gli utenti;
- ottimizzare i servizi resi ai consorziati;
- ottimizzare il sito web istituzionale con massima fruibilità da parte dell'utenza e massima trasparenza tradotta in facile accessibilità ed informazione sulle attività istituzionali;
- gestione della procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (c.d. whistleblowing).

E' fatto obbligo il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano, oltreché nel Codice di Comportamento del Consorzio. Il dipendente deve segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di conflitto di interesse in cui dovesse trovarsi in relazione ad atti e procedimenti d'ufficio, nonché segnalare eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro.

L'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza deve essere assicurato da ogni dipendente in merito attività di reperimento dati; elaborazione e aggiornamento dei dati; comunicazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente -Sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Anche i collaboratori ed i consulenti esterni, nonché lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi, sono tenuti, qualora vengano a conoscenza di situazioni di illecito, a segnalare i fatti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consorzio annualmente dà corso ad un'attività di formazione e approfondimento inerente le tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione. La formazione da destinare a tutti i dipendenti consiste in corsi di formazione in house dedicati all'approfondimento della normativa in materia di

trasparenza e anticorruzione, all'analisi delle azioni e delle misure adottate dall'amministrazione a sostegno della legalità con il PTPC (Piano triennale di prevenzione della corruzione) ed al confronto e dibattito su eventuali iniziative tese a diffondere la cultura della legalità e la trasparenza dell'operato dell'Ente.

La formazione destinata al personale maggiormente coinvolto nelle attività di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene effettuata anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari organizzati dalla Regione Lombardia, dall'Urbim, dall'Anbi e da altri enti. Coloro che vi partecipano riferiscono agli uffici del Consorzio le risultanze degli incontri suddetti e curano la distribuzione del relativo materiale didattico laddove rilasciato.

Per quanto riguarda l'attività relativa al 2020, è proseguito anche se in misura ridotta a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, il percorso di adeguamento e formazione del personale incaricato in materia di Privacy e protezione dei dati come previsto dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati (GDPR - General Data Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Nel corso dell'anno 2022 proseguirà percorso di informazione e formazione, già avviato negli anni precedenti, finalizzato a creare in tutto il personale dipendente una solida cultura della legalità, del rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e della trasparenza dell'attività amministrativa.

In particolare, appare opportuno investire sulla formazione riferita all'assegnazione di funzioni di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, soprattutto alla luce dei requisiti di professionalità previsti dalle aggiornate Linee guida n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"), approvate dall'A.N.AC. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017.

Costituisce pertanto oggetto di formazione:

- ✓ la normativa che disciplina il procedimento amministrativo, la prevenzione della corruzione e la trasparenza alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs 97/2016;
- ✓ Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce del correttivo al D.Lgs. 50/2016;
- ✓ Contratti pubblici e adempimenti in materia di trasparenza
- ✓ il piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- ✓ le ulteriori forme di trasparenza che l'amministrazione ha deciso di adottare.

7.1.8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Allo scopo di evitare che i dipendenti non segnalino fatti di corruzione cui siano venuti a conoscenza per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) sono state introdotte norme specifiche che nel presente Piano si intendono formalmente recepite ancorché i Consorzi di bonifica non siano annoverati nella PA in quanto enti pubblici economici.

L'art. 1, 51° co., l. 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione nell'ambito del d.lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. "whistleblower"), il cui testo – recentemente sostituito ad opera dell'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179, con decorrenza dal 29/12/2017 – prevede che:

ART. 54-BIS

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 31 commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Nelle more dell'adozione di apposite linee guida da parte dell'A.N.AC. relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni (di cui al novellato art. 54 *bis*, 5° co., d.lgs. 165/2001), si prevede, in particolare, che la segnalazione debba essere indirizzata al R.P.C.T. attraverso l'apposita casella e-mail anticorruzione@consorziochiese.it a disposizione anche del dipendente del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado.

7.1.9. Redazione e motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi.

Tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi con un provvedimento esplicito, da assumersi entro il termine di conclusione. Chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge n. 241/1990).

I provvedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve *indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione consortile, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Nel corso del 2021 sono stati organizzati gruppi di lavoro formati da dipendenti delle varie Aree che sono maggiormente coinvolti, a vario titolo, nella redazione e nel controllo degli atti e dei provvedimenti amministrativi del Consorzio Chiese con lo scopo di definire dei modelli-tipo univoci e utilizzabili da tutti, in particolare in materia di affidamenti di contratti pubblici, in tale attività è stato coinvolto il dipendente del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado.

A questo riguardo sono stati predisposti predisposto dei modelli-tipo di determina di affidamento dei contratti pubblici, condivisa con la Presidenza e la Direzione, *per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro*", come stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 3/18 del 22/03/2018.

Nel corso del biennio 2022-2023 si procederà a riesaminare le motivazioni ricorrenti adottate su tutti i provvedimenti di autorizzazione e concessione al fine di semplificarne il linguaggio e aumentarne la chiarezza.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del Consorzio, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte dell'utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Il Consorzio, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

7.1.10 Il divieto di pantouflage

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione 190/2012 ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*.

Trattasi di un divieto finalizzato ad evitare che il “dipendente pubblico” possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale.

La norma chiarisce che la conseguenza della violazione del divieto di pantouflage ricade su contratti conclusi e su incarichi conferiti con la sanzione di carattere civilistico della nullità.

L'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, prevede che *“I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti”*.

L'ANAC nell'Aggiornamento al PNA 2019 approvato con. Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha esteso il suddetto divieto ai Consorzi di Bonifica, pertanto il Consorzio adotterà tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto di tale obbligo.

7.1.11 Ulteriori misure

Per tutte le attività indicate nell'allegato A “mappature dei proceddi” sono individuate le seguenti regole di legalità:

- a) monitorare, anche attraverso il controllo di gestione, le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;
- b) nell'istruttoria delle pratiche deve essere garantito rigorosamente l'esame secondo l'ordine di arrivo al protocollo;
- c) la corrispondenza tra il Consorzio e l'utente deve avvenire, ove possibile, mediante p.e.c.;
- d) acquisire preventivamente dai titolari di incarichi la dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ed effettuare i successivi controlli di veridicità di tali dichiarazioni.

7.2. Misure di prevenzione specifiche

Con riferimento alle misure specifiche proprie dell'ente, lo stesso opera in conformità alle previsioni che disciplinano sia l'esercizio dell'attività istituzionale sia lo svolgimento dei controlli interni sull'attività, contenute nello Statuto e comunque in tutti i Regolamenti emanati dall'Ente consortile. L'esercizio delle attività avviene nel rispetto dei principi della previsione e programmazione degli interventi e delle attività istituzionali, della verbalizzazione e motivazione delle determinazioni assunte in ordine a ciascun procedimento.

Nell'allegato A al presente piano vengono evidenziate le misure di prevenzione adottate per ogni area considerata a rischio di corruzione.

8. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti del Consorzio, nel caso delle attività di cui al precedente punto 5, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti nei casi previsti dallo Statuto nella forma di deliberazione consiliare (o del Presidente in caso d'urgenza).

Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo online ai sensi di legge.

In apposita sezione della sezione "Amministrazione trasparente" è pubblicato per cinque anni (con decorrenza 2013) l'elenco delle deliberazioni assunte e non più in pubblicazione, tale elenco è aggiornato trimestralmente.

Per i provvedimenti di competenza del Presidente o della Direzione, gli atti conclusivi del procedimento sono assunti con decreto del Presidente o determinazione dirigenziale.

Tali atti sono pubblicati nelle forme e nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti consortili.

Il sito istituzionale del Consorzio è www.chiesesecondogrado.com e la posta elettronica certificata è chiesesecondogrado@pec.it.

Sezione Trasparenza

1. Premessa

Con l'emanazione del d.lgs. n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Governo ha adempiuto alla delega legislativa contenuta ai commi 35 e 36 dell'art 1 della l. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con la l. n. 114/2014 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", gli obblighi di trasparenza sono stati estesi anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, fra i quali rientrano i Consorzi di bonifica come chiarito e precisato dal comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2015 che ha chiamato i Consorzi di bonifica al rispetto degli obblighi derivanti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

Con la l. n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state previste ulteriori deleghe al Governo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state apportate modifiche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. e, ad oggi, l'ambito di applicazione del Decreto Trasparenza è maggiormente definito dall'art. 2-bis di nuovo inserimento che sancisce che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile... agli enti pubblici economici...".

Con la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016 recante "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" sono state illustrate le modifiche di carattere generale introdotte dal suddetto decreto legislativo ed è stato ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni come da mappa ricognitiva allegata alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016.

Con la determinazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell'8/11/2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e*

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” sono state dettate specifiche tecniche in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli Enti pubblici economici, nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Sul fronte della trasparenza, si ricorda che per effetto del soprarichiamato d.lgs. 97/2016 è stato superato l’obbligo di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità prevedendosi, in luogo di esso, in apposita Sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), l’indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

In conformità alla legge e con l’intento di attuare una maggiore responsabilizzazione delle strutture interne, si indicano nella parte III della presente Sezione “Trasparenza”, rispettivamente nella colonna G i soggetti responsabili, in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, come risultante dall’organigramma, della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 e della pubblicazione dei medesimi. Nella precedente colonna F viene indicata la periodicità con la quale si procede all’aggiornamento dei dati pubblicati in amministrazione trasparente secondo legge.

2. La trasparenza

Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo n° 33/2013, la “*trasparenza*” è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2, co. 2, d. lvo n° 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività degli enti pubblici.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la

diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 7 bis, co. 1, d.lvo n° 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del d.lvo n° 82/2005. Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque accessibili ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs 33/2013.

2.1. Diritto alla conoscibilità e accesso civico

Il diritto alla conoscibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013 comporta che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e chiunque ha diritto di conoscerli nel rispetto dei principi dettati dal Codice Privacy.

A tal fine, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5 del medesimo decreto.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. Entro 30 gg il Consorzio deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2, co. 9-bis, legge n° 241/1990) individuato nella figura del Direttore.

I limiti e le esclusioni all'accesso civico sono, invece, disciplinati dall'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.

2.2. Diritto alla conoscibilità: accesso generalizzato

L'Accesso generalizzato (FOIA) comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (Art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013).

Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Per le richieste di accesso generalizzato si osservano le procedure del punto 2.1.

2.3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le

pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "*Qualità delle informazioni*" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile della trasparenza

I principali compiti del Responsabile della trasparenza, ora confluiti nei compiti del Responsabile delle Corruzione a seguito dell'unificazione delle due figure, sono:

1. controllare l'adempimento da parte del Consorzio di bonifica degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. segnalare al Presidente del Consorzio, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al titolare del potere disciplinare (Direttore /Presidente) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

3. provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione al Presidente del Consorzio, all'ANAC e, nei casi, più gravi, al titolare del potere disciplinare.

4. L'ANAC

L'ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i compiti seguenti:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
6. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale al titolare del potere disciplinare del Consorzio di bonifica (Direttore /Presidente);
7. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
8. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Amministrazione trasparente

Nella homepage del sito istituzionale è operativa dall'inizio del 2014 una sezione denominata "Amministrazione trasparente", per l'accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Detta sezione è organizzata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello conformemente alle indicazioni fornite dall'Anac con la delibera n. 1310/2016 in quanto compatibili con l'organizzazione e l'attività consortile e con la delibera n. 1134/2017 rivolta specificatamente a società, enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici.

Per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati vengono osservate le disposizioni del d.lgs. 33/2013 e s.m. e i. le disposizioni della l. 190/2012, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le delibere Anac tese a specificare gli obblighi di pubblicazione (segnatamente la delibera 1134/2017), i comunicati del Presidente Anac in materia di pubblicazione obbligatoria ex d.lgs. 33/2013, le circolari emanate dall'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane (ANBI) propriamente riferite alla realtà consortile. Non si applica la normativa specificatamente rivolta alle Amministrazioni Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001 nonché gli obblighi di pubblicazione non compatibili con l'organizzazione e l'attività consortile.

6. Coordinamento con altri strumenti di programmazione

Le linee programmatiche sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica di tale programmazione.

Agli atti di pianificazione ed in particolare al piano generale di bonifica, seguono atti di programmazione triennale e di previsione annuale:

- la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, grazie ai quali è possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali;
- la relazione di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- il bilancio annuale.

7. Le linee guida e criteri

Per l'attuazione e l'aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. 33/2013 il primo riferimento utile è stato rappresentato dalla deliberazione Anac n. 50 del 4 luglio 2013 che ha affrontato il tema della soggezione degli enti pubblici economici a carattere associativo alla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione tenuto conto delle specificità di detti soggetti. Hanno poi fatto seguito le indicazioni elaborate di volta in volta dall'ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Italiane) propriamente riferite alla realtà consortile, le disposizioni di legge intervenute e gli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, tra questi ultimi, le determinazioni recanti il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti contenenti prescrizioni da osservare nell'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché le deliberazioni e i comunicati del Presidente della medesima Autorità Nazionale Anticorruzione, tesi a specificare in dettaglio le modalità di attuazione dei suddetti obblighi.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, è opportuno che il programma, con i dovuti adattamenti, sia strutturato secondo uno schema predefinito e quindi secondo l'indice seguente:

1. introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
2. iniziative di comunicazione della trasparenza;
3. processo di attuazione del programma;
4. Tabella “

I contenuti dei punti 1 - 3 sono sviluppati nella parte II.

Nell'allegato A al presente piano sono invece sviluppate le tabelle recanti i riferimenti normativi e l'elenco di dati, informazioni e documenti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Parte II

Amministrazione trasparente

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La struttura operativa dell'ente è così semplicemente definita:

- ✓ impiegato tecnico: ing. Luca Mondinelli

La responsabilità dell'intera struttura del Consorzio è affidata al Presidente ed al Segretario.

L'Ing. Luca Mondinelli è l'unico dipendente del Consorzio alla data della stesura del presente documento.

Il responsabile della trasparenza, come già detto, è stato individuato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/17 del 18/12/2017, nella persona del Segretario Emanuele Bignotti, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dando così attuazione alle nuove linee guida dettate dalla Delibera 831/2016, con le quali si sono recepite le modifiche legislative introdotte dal d.lgs. 97/2016, che prevedono, da un lato, l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (RPCT), e, dall'altro, il rafforzamento del ruolo del suddetto Responsabile attraverso il riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

1.1. Obiettivi della trasparenza

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la *trasparenza* quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del *diritto alla conoscibilità* consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

3. il libero esercizio dell'*accesso civico* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati nel rispetto dei principi e secondo le modalità di cui agli artt 5 e 5 bis del D.lgs 33/2013;
4. il libero esercizio dell'*accesso generalizzato* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ed esclusione di quelli sottoposti al regime della riservatezza;
5. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione consortile.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari del Consorzio;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

1.2. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita e negli altri strumenti di programmazione del Consorzio.

2. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

2.1. Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale pubblica.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Consorzio ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

2.2. La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nella sezione dedicata è indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

2.3. L'albo on line

La legge n° 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo dal 2013. L'albo è esclusivamente informatico. La relativa sezione è ben indicata nella *home page* del sito istituzionale. Non è richiesta autenticazione per accedere agli atti pubblicati.

Come indicato da ANAC, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo on line rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale "*amministrazione trasparente*".

La pubblicazione on line costituisce condizione di efficacia degli atti deliberativi, ai sensi dell'art. 92, comma 8, L.R. Lombardia n° 31/2008.

2.4. La semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

2.5. Ascolto degli stakeholders

Sarà posta attenzione all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dagli utenti, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

Per queste finalità sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l'ente. Inoltre nelle apposite sezioni (contatti, posta

elettronica) è indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria nonché gli altri consueti recapiti (telefono e fax).

3. L'organizzazione per l'attuazione della trasparenza

La Sezione trasparenza del presente Piano è organizzata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello conformemente alle indicazioni fornite nell'allegato 1 alla delibera Anac n. 1134/2017 rivolta specificatamente a società, enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e secondo un principio di compatibilità rispetto all'organizzazione e all'attività consortile. Vengono inoltre pure osservate le indicazioni fornite dall'allegato 1 alla delibera Anac n. 1310/2016 qualora compatibili con la specifica realtà consortile.

Nell'allegato B della Sezione Trasparenza è riportata una Tabella contenente le informazioni relative a dati/documenti/informazioni da pubblicare obbligatoriamente conformemente al sopracitato allegato 1 alla delibera Anac n. 1134/2017.

La Tabella contiene l'indicazione degli obblighi di pubblicazione applicabili al Consorzio con esclusione quindi delle informazioni riferite specificatamente alle pubbliche amministrazioni in quanto non applicabili al Consorzio

La Tabella è suddivisa in 7 colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C = riferimento normativo

Colonna D = denominazione del singolo obbligo

Colonna E = contenuti dell'obbligo

Colonna F = aggiornamento

Colonna G = nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

La sezione «*Amministrazione trasparente*» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «*Amministrazione trasparente*» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

L'obiettivo della suddetta organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico contenuto, in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano

mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «*Amministrazione trasparente*» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «*Amministrazione trasparente*», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «*Amministrazione trasparente*» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

3.1. Organizzazione del lavoro

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n° 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “*regolare flusso delle informazioni*”, si specifica quanto segue:

Gruppo di lavoro per la gestione del sito

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la Gestione del sito istituzionale.

Compiti del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

Il RPCT,;

- a) coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro;
- b) accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;

c) assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

3.2. Tempestività di aggiornamento

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “*tempestivo*” secondo il decreto n° 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difforni rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di “*rendere oggettivo*” il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e Consorzio, si definisce “*tempestiva*” la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando venga effettuata entro quindici giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi, analogamente al termine di pubblicazione delle deliberazioni del Consorzio previsto dalla legge regionale Lombardia n° 31/2008 (art. 92, comma 8).

4.3. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Presidente del Consorzio, all'Autorità nazionale anticorruzione e al titolare del potere disciplinare (Direttore in genere o Presidente del Consorzio, nel caso di procedimenti nei confronti del Direttore).